

## Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli davanti al datore di lavoro per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- E' il punto di riferimento dei lavoratori per quanto concerne le tematiche in ordine alla sicurezza e garantisce la possibilità ad ogni lavoratore di far conoscere al datore di lavoro le proprie istanze in merito a queste tematiche.

### **Funzioni del RLS**

Il RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali.

- Azione conoscitiva (informazione e formazione)
- Azione consultiva (consultazione preventiva)
- Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione)
- Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)

Il RLS (come previsto dall'art.50 del D.lgs.81/08):

- Controlla le condizioni di rischio nell'azienda ed in caso di variazione delle condizioni di rischio chiede al Datore di Lavoro la convocazione di un'apposita riunione;
- Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Formula proposte ed iniziative inerenti all'attività di prevenzione;
- Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall'azienda per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori;
- Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni;
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo

L'RLS può chiedere al Datore di Lavoro le informazioni e le documentazioni aziendali inerenti:

- la Valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
- le Sostanze e i preparati pericolosi;
- le Macchine e gli Impianti;
- l'Organizzazione del lavoro;
- gli Ambienti di lavoro;
- gli Infortuni e le malattie professionali;
- i risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza (SPreSAL, VV.FF., ISL, ISPESL, etc.).

Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che all'interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell'azienda.

Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti,

mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU). Se l'azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.

In mancanza di un RLS designato tra i lavoratori dell'azienda è possibile ricorrere ad un rappresentante Territoriale (RLST) che svolge le medesime funzioni, esercitandole su più realtà produttive all'interno di un territorio.